



Provincia di Sondrio



Regione Lombardia

Piano di Indirizzo Forestale

Periodo di validità
15 anni

Con decorrenza dalla data di approvazione da parte della Provincia di Sondrio
(Delibera del Consiglio Provinciale n.8 del 27/03/2018)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Data: Marzo 2018
Aggiornato a: Luglio 2018

Consorzio Forestale
Alta Valtellina

Indice

Premessa	3
I - PARTE SPECIALE - Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sovra e sotto ordinata	3
TITOLO 1 - Generalità	3
Art. 1 - Durata e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei	3
Art. 3 - Formazioni vegetali irrilevanti	3
Art. 4 - Attuazione del Piano	4
Art. 5 - La multifunzione e le attitudini potenziali dei boschi.....	4
Art. 6 - Gestione ed aggiornamento del Piano	4
Art. 7 - Strumenti per la gestione del Piano	5
TITOLO 2 - Rapporti con gli altri strumenti di programmazione sovra ordinata	5
Art. 8 - Piano Territoriale Regionale (PTR)	5
Art. 9 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	5
Art. 10 - Pianificazione comunale (PRG, PGT).....	5
Art. 11 - Piano Cave Provinciale	6
Art. 12 - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino PO	6
Art. 13 - Piani di gestione siti NATURA 2000	6
Art. 14 - Pianificazione faunistico-venatoria	6
Art. 15 - Pianificazione assestamentale (PAF)	7
Art. 16 - Pianificazione di dettaglio ed accesso ai contributi	7
TITOLO 3 - Disposizioni relativi alla trasformazione d'uso dei boschi	7
Art. 17 - Interventi di trasformazione d'uso dei boschi - generalità.....	7
Art. 18 - Tipologie di trasformazioni ammesse	8
Art. 19 - Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica	8
Art. 20 - Trasformazioni ordinarie a finalità agricola, naturalistica e paesistica	9
Art. 21 - Trasformazioni speciali.....	10
Art. 22 - Boschi non trasformabili	11
Art. 23 - Autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi	11
Art. 24 - Obbligo di compensazione	11
Art. 25 - Trasformazioni senza obbligo di compensazione.....	12
Art. 26 - Trasformazioni con obblighi di minima entità	12
Art. 27 - Costo degli interventi compensativi	13
Art. 28 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile.....	13
Art. 29 - Aree da destinare a interventi compensativi.....	13
Art. 30 - Interventi compensativi.....	13
Art. 31 - Albo delle opportunità di compensazione	14
Art. 32 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali	14
Art. 33 - Monetizzazione e cauzione.....	14
TITOLO 4 - Rapporti con le disposizioni normative in materia di trasformazione del bosco e interventi compensativi	14
Art. 34 - Richiamo alla legislazione vigente.....	14
Art. 35 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici	15
TITOLO 5 - Disposizioni per interventi in Siti Natura 2000	16
Art. 36 - Disposizioni particolari per interventi in Siti Natura 2000.....	16
II - PARTE GENERALE - Norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF	18
TITOLO 1 - Generalità	18
Capo 1) Disposizioni generali.....	18
TITOLO 2 - Procedure	18
Capo 1) Istanza	18
Capo 2) Allegati tecnici all'istanza	18

Capo 3) Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi.....	18
<i>TITOLO 3 - Gestione dei boschi.....</i>	<i>18</i>
Capo 1) Norme comuni a tutti i boschi.....	18
Art. 20) Disposizioni generali sulle attività selvicolturali	18
Capo 2) Selvicoltura.....	20
Art. 39) Norme per gli interventi in fustaia.....	20
Capo 3) Rimboschimenti e imboschimenti	22
Capo 4) Difesa fitosanitaria e dagli incendi.....	22
Capo 5) Pascolo in bosco	22
Capo 6) Gestione dei boschi di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie.....	22
Capo 7) Altri vincoli.....	22
<i>TITOLO 4 - Gestione dei terreni non boscati sottoposti al vincolo idrogeologico.....</i>	<i>22</i>
Capo 1) Gestione della vegetazione.....	22
Capo 2) Terreni agrari	22
Capo 3) Pascolo in aree non boschive.....	22
<i>TITOLO 5 - Infrastrutture forestali e altre opere che interessano l'ecosistema forestale.....</i>	<i>22</i>
Capo 1) Viabilità agro-silvo-pastorale	22
Capo 2) Sistemi aerei di esbosco aerei	22
Capo 3) Altre norme.....	22
Art. 76) Infrastrutture forestali temporanee	22
Allegato 1 – Indici per la determinazione del rapporto di compensazione	1

Premessa

Il regolamento di attuazione disciplina l'attuazione del PIF nella sua interezza facendo riferimento alle due tematiche relative a:

- **aspetti pianificatori di natura territoriale** che sono oggetto di specifica valutazione in ordine alla coerenza con il PTCP e che, con il PIF vigente, diventano prescrittivi nei riguardi dei PGT comunali;
- **attività selvicolturali e gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico**, che riguardando essenzialmente le attività silvo-pastorali in senso stretto e che non hanno ricadute a livello urbanistico territoriale.

I - PARTE SPECIALE - Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sopra e sotto ordinata

TITOLO 1 – Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il Piano ha una durata di 15 anni, con decorrenza dalla data di approvazione da parte della Provincia di Sondrio (Delibera del Consiglio Provinciale n.8 del 27/03/2018). Il Piano disciplina le attività selvicolturali all'interno di tutti i boschi ricompresi nel territorio indagato, così come definiti dalla legislazione regionale vigente e le attività connesse agli interventi compensativi dovuti in caso di trasformazione delle superfici boscate.

Art. 2 – Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei

Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008, e li classifica in funzione delle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tav. 2 "Carta dei tipi forestali", redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.

In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala", è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale della Comunità montana, da inviare per conoscenza alla Provincia di Sondrio e a Regione Lombardia per l'aggiornamento dei dati nel Geoportale.

Art. 3 – Formazioni vegetali irrilevanti

I soprassuoli arborei non classificabili come bosco, ricompresi nella tipologia delle "formazioni vegetali irrilevanti" di cui all'art. 42, comma 4 lettera d) della L.R. 31/2008, sono nettamente marginali, poco diffusi.

Tali popolamenti non sono stati individuati negli elaborati cartografici del PIF.

Queste formazioni possono essere composte da: zone di interfaccia quali scarpate stradali, elettrodotti, aree in corrispondenza di cave e discariche; aree dimesse rappresentate da soprassuoli costituiti da specie esotiche (vedi allegato b – R.R. 5/2007).

Tali aree perdono la classificazione bosco senza bisogno di formali provvedimenti e senza l'onere di interventi compensativi art. 43 L.R. 31/2008.

Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell' art. 43 L.R. 31/2008.

Art. 4 – Attuazione del Piano

Al fine di assecondare le attitudini potenziali dei diversi soprassuoli boscati, di cui al successivo articolo, la Comunità Montana promuove l'attuazione del presente Piano di indirizzo forestale attraverso la finalizzazione delle sue diverse attività, in particolare:

- attraverso l'individuazione di priorità e di criteri di assegnazione dei finanziamenti di sua competenza: comunitari, nazionali e regionali di interesse forestale e ambientale;
- attraverso definizione di programmi e di progetti di intervento espressamente finalizzati al sostegno del settore forestale, tanto diretti che mediati dalla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, singoli o associati;
- attraverso la definizione di indirizzi e norme, nei propri strumenti di gestione ambientale e territoriale (pianificazione d'area vasta e pianificazione di settore) che valorizzino la multifunzionalità del bosco e le specifiche attitudini riconosciute ai diversi popolamenti;
- assicurando il raccordo con la pianificazione territoriale e urbanistica a scala locale;
- assicurando le attività di supporto informativo agli utenti e agli Enti territoriali (attività di formazione ed informazione) tramite i servizi erogati dai propri Uffici o anche attraverso corsi e serate tematiche.

Art. 5 – La multifunzione e le attitudini potenziali dei boschi

Il Piano, considerate le disposizioni normative che regolano la materia e al fine di assicurare forme di gestione dei boschi che ne valorizzino il ruolo, promuove la realizzazione di interventi e di politiche di gestione dei patrimoni forestali che ne valorizzano l'attitudine potenziale assegnata dal PIF (destinazione selvicolturale) e, più in generale, la loro multifunzionalità.

L'attitudine assegnata dal Piano ai diversi soprassuoli e le attività promosse al riguardo dalla Comunità Montana Alta Valtellina attengono alla:

- attitudine produttiva;
- attitudine naturalistica;
- attitudine protettiva;
- attitudine turistico - ricreativa
- attitudine multifunzionale.

Art. 6 – Gestione ed aggiornamento del Piano

Costituiscono elementi di rettifica, ogni qualvolta ce ne sia la necessità, e sono oggetto di approvazione da parte del dirigente competente della Comunità Montana:

- la ridefinizione e la correzione di aspetti di dettaglio del limite del bosco apportato in sede di approvazione dei PGT a seguito di analisi di maggior dettaglio;
- l'adeguamento delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale a seguito di correzioni di meri errori materiali o di adeguamento all'evoluzione normativa;
- la revisione generale a scala territoriale delle attitudini e/o delle destinazioni attribuite ai boschi;
- la revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- ogni altra modifica al PIF approvato non ricompresa nelle indicazioni e negli adeguamenti sopra riportati.

Art. 7 – Strumenti per la gestione del Piano

Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF, l'Ente forestale competente dovrà predisporre un apposito database cartografico a cui sono demandati i compiti di raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale che abbiano ricadute sul piano territoriale e ambientale quali: interventi di sistemazione idraulico forestale, utilizzazione, interventi di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate, interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; monitoraggio delle trasformazioni indotte dagli strumenti di pianificazione e dai piani di settore -viabilità, cave, ecc.

TITOLO 2 - Rapporti con gli altri strumenti di programmazione sovra ordinata

Art. 8 – Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano d'Indirizzo Forestale, attraverso l'individuazione delle aree boscate, concorre a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato del PTR come il territorio "prevalentemente libero da insediamenti, o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari".

Art. 9 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano d'Indirizzo Forestale è uno specifico piano di settore del PTCP ed è redatto in piena coerenza con i suoi contenuti.

Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 art 15 della L.R. 12/2005 e ss.m.e.i., gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi in esso contenuti assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale.

Art. 10 – Pianificazione comunale (PRG, PGT)

Visto il comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale.

Il piano delle regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «*rettifiche, precisazioni e miglioramenti*» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale.

Tali «*rettifiche, precisazioni e miglioramenti*», una volta approvate dal dirigente competente dalla Comunità Montana Alta Valtellina, corrispondono a rettifiche del Piano ai sensi del precedente art. 6.

Art. 11 – Piano Cave Provinciale

Il PIF tiene conto delle previsioni del Piano Cave Provinciale riconoscendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi e che si trovano in corrispondenza delle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso e alla coltivazione.

Gli interventi di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, previsti per il recupero ambientale a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave.

Sia gli interventi di recupero ambientale sia le opere di compensazione dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente piano.

Gli interventi compensativi non potranno essere realizzati all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi.

Art. 12 – Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino PO

Il PIF recepisce le indicazioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po (fasce PAI), per la definizione delle politiche di gestione dei soprassuoli forestali e, in particolare, per la definizione delle "attitudini funzionali prevalenti".

Ai soprassuoli ricompresi nelle fasce PAI, il Piano di Indirizzo Forestale riconosce la preminente destinazione di protezione del suolo e delle risorse idriche.

Art. 13 – Piani di gestione siti NATURA 2000

Il raccordo tra la pianificazione prevista dal P.I.F. e le proposte contenute nei piani di gestione per i siti NATURA 2000, ricadenti (parzialmente o totalmente) nel presente piano, qualora le schede dei "modelli colturali" e delle "azioni di piano" risultassero difformi rispetto le indicazioni dettate da sopraccitati piani di gestione, sarà garantito dalle procedure di confronto previste dalla Valutazione Ambientale Strategica e dalla Valutazione di Incidenza cui è soggetto al P.I.F..

Art. 14 - Pianificazione faunistico-venatoria

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico Venatorio (PFV) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale.

Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio, finalizzato ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la fauna selvatica.

Art. 15 – Pianificazione assestamentale (PAF)

Sul territorio sotteso dal PIF della Comunità Montana Alta Valtellina sono presenti 6 Piani di Assestamento Forestale, di cui n° 4 scaduti e n° 2 in revisione.

- Piano di Assestamento Comune di Livigno – Vigente – Validità 2008-2022.
- Piano di Assestamento Comune di Sondalo – In fase di collaudo.
- Piano di Assestamento Comune di Valdidentro – Scaduto.
- Piano di Assestamento Comune di Valfurva – In fase di collaudo.
- Piano di Assestamento Comune di Valdisotto – Scaduto.
- Piano di Assestamento Comune di Bormio – Scaduto.

Le indicazioni della pianificazione forestale sono state recepite e valutate nella stesura del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Alta Valtellina.

Eventuali nuovi Piani di Assestamento Forestali e quelli scaduti in revisioni dovranno tenere conto delle indicazioni gestionali dettate dai "modelli colturali" del Piano di Indirizzo Forestale.

Art. 16 – Pianificazione di dettaglio ed accesso ai contributi

La Comunità Montana Alta Valtellina riconosce l'importanza della pianificazione forestale (PIF e PAF) quale strumento per la razionale gestione del territorio forestale.

Pertanto, i proprietari e/o conduttori di proprietà forestali, pubbliche o private, che intendono usufruire dei benefici previsti dai finanziamenti pubblici si dovranno attenere alle indicazioni tecniche previste dal PAF qualora presenti, in mancanza, alle direttive espresse nelle schede dei "modelli colturali" e delle "azioni di piano" del PIF.

TITOLO 3 - Disposizioni relativi alla trasformazione d'uso dei boschi

Art. 17 - Interventi di trasformazione d'uso dei boschi - generalità

Le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate, le limitazioni e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale, come previsto dal comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008.

Gli interventi di trasformazione del bosco, di cui al comma 2 dell'art.43 della L.R. 31/2008 sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana Alta Valtellina, per il territorio di propria competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa delle valanghe e della caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

La richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione deve essere inoltrata alla Comunità Montana accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2.2.b) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

La Comunità Montana, in carenza di informazioni già contenute nel presente Piano di Indirizzo Forestale, si riserva la facoltà di richiedere una relazione tecnico forestale redatta da un tecnico abilitato.

Eventuali progetti compensativi di natura forestale dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, mentre gli interventi relativi alla viabilità, alle

sistemazioni idrauliche o alla difesa del suolo potranno essere progettati, diretti e collaudati da altre figure professionali abilitate e competenti.

Le trasformazioni temporanee del bosco, in quanto tali, non devono essere conteggiate nelle quote di trasformazione stabilite dal PIF. Per quanto riguarda la loro disciplina, si rimanda alla d.g.r. inerente i criteri di trasformazione del bosco e i relativi interventi compensativi.

Per gli interventi di trasformazione del bosco da realizzare in aree facenti parte della Rete Natura 2000, si considerino anche le specifiche disposizioni contenute al Titolo 5 – Art. 36 del presente regolamento.

Art. 18 – Tipologie di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- boschi non trasformabili, identificano le aree boscate che non possono essere trasformate;
- trasformazioni ordinarie, localizzate nella Tav. 15a “Carta delle trasformazioni” suddivise in:
 - ✓ trasformazioni di natura urbanistica (delimitazione esatta), che sono puntualmente individuate sulla citata Tav. 15a;
 - ✓ trasformazioni a finalità agricola (delimitazione areale), che corrispondono ad ambiti “potenzialmente” trasformabili in relazione alle esigenze del comparto agricolo;
 - ✓ trasformazioni a finalità naturalistica e paesistica (delimitazione areale) che indicano gli ambiti “potenzialmente” trasformabili per il mantenimento di sufficienti livelli di biodiversità e per il ripristino del paesaggio;
- trasformazioni speciali, non cartografate relative a:
 - ✓ trasformazioni per opere pubbliche;
 - ✓ trasformazioni speciali non comprese nei precedenti casi per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e l’impossibilità di pianificazione preventiva.

Il rilascio delle autorizzazioni è comunque subordinato al rispetto e alla tutela degli elementi di rilievo ambientale e paesaggistico individuati e al rispetto dei rapporti e degli oneri di compensazione qualora dovuti.

Art. 19 – Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica

Costituiscono trasformazioni ordinarie di natura urbanistica:

- le attuali previsioni dei PRG e dei PGT consolidate e coerenti con le scelte del PTCP, le previsioni del Piano Cave in ordine all’individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi e le previsioni di livello Provinciale, Regionale e Nazionale, relative a interventi di riordino e riqualificazione urbana e territoriale ancorché non cartografate e qualificate come pubbliche;
- le possibili e future previsioni di espansioni urbanistica in ambito forestale, nonché le aree boscate indicate come “trasformabili per attività sportiva” nel periodo di validità del P.I.F., di cui alla Tav. 15a “Carta delle trasformazioni”. Tale superficie indicata in cartografia risulta più ampia di quella effettivamente trasformabile, e ha solo significato di localizzazione di massima. Sarà cura di ogni Comune definire e localizzare le zone trasformabili per motivi urbanistici e sportivi, in relazione al proprio progetto di governo del territorio, fino al

raggiungimento di un'estensione massima, nel periodo di validità del PIF, corrispondente alle superfici indicate nella tabella di seguito.

Comune	Trasformazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti (ha)	Trasformazione ordinaria di natura urbanistica prevista dal PIF* (ha)
Sondalo	25,4246	26,0126
Valdisotto	5,3763	23,0529
Bormio	4,3084	11,8441
Valdidentro	32,9904	16,0979
Valfurva	3,4952	7,5051
Livigno	4,8780	7,3369

*Comprendono le previsioni di espansione urbanistica in ambito forestale, nonché le aree trasformabili per attività sportiva.

Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta, qualora fossero previste fuori dalle aree appositamente individuate in sede di approvazione del PIF (ai sensi del paragrafo "4.7.2 Modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta" della d.g.r. 7728/2008), devono sottostare alle seguenti regole:

- a) non possono essere individuate nei "boschi non trasformabili" di cui all'art. 22;
- b) non possono essere individuate nei boschi creati oppure oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;
- c) devono essere individuate prioritariamente all'interno dei "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri.

Art. 20 – Trasformazioni ordinarie a finalità agricola, naturalistica e paesistica

Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole non intensive nelle aree indicate nel presente articolo. Tali aree debbono essere ricomprese dai PGT fra le aree agricole e normate a sensi del Titolo III della l.r.12/2005.

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione dei SIC/ZSC/ZPS; progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di gestione del verde; piani di assestamento forestale ecc.) o per migliorare la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico.

Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, l'apertura di chiarie che migliorino la funzione ecotonale, l'apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e cannocchiali visivi, non sottendono un diverso azionamento urbanistico dei luoghi che mantengono l'originaria classificazione e disciplina normativa.

Gli ambiti in cui è possibile la trasformazione d'uso del bosco a finalità agricola, naturalistica e paesistica sono indicate nella Tav. 15a "Carta delle trasformazioni" con la voce di legenda "Ambiti di bosco soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale per fini agricoli e ambientali". La superficie contigua trasformabile non deve essere superiore a 50.000 mq. Fuori dalle predette aree sono autorizzabili trasformazioni, fino a 3.000 mq per proprietà, a finalità esclusivamente agricola, senza

realizzazione di opere edilizie, in boschi di neoformazione di massimo 30 anni non appartenenti alle tipologie forestali rare e che non abbiano già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale.

Comune	Trasformazioni ordinarie a finalità agricola, naturalistica e paesistica (ha)
Sondalo	117,1092
Valdisotto	106,4862
Bormio	17,6835
Valdidentro	202,6145
Valfurva	123,5277
Livigno	90,7294

Le autorizzazioni per le trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica e paesistica sono rilasciate solo in caso di particolare interesse produttivo o ambientale e a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, all'attitudine potenziale assegnata dal PIF e ai caratteri stazionali.

Le trasformazioni a finalità agricola e naturalistica e paesistica da parte di soggetti privati sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di venti anni. Tale impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

Art. 21 – Trasformazioni speciali

Le aree suscettibili di trasformazione a fini speciali non sono rappresentate sulla Tav. 15a "Carta delle trasformazioni" in quanto non definibili all'attualità e, generalmente, di distribuzione e dimensione non compatibile con la scala di rappresentazione cartografica del PIF.

Le trasformazioni speciali sono realizzabili su tutte le superfici boscate indipendentemente dalla funzione riconosciuta ai soprassuoli.

Nella categoria delle trasformazioni speciali sono comprese le aree sottese dalla realizzazione di:

- opere pubbliche, come quelle che attengono alle opere di sistemazione idraulico-forestale, relative alla realizzazione e all'adeguamento delle infrastrutture dell'accessibilità e delle reti tecnologiche;
- opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento di infrastrutture presenti sul territorio, come quelle relative alla sistemazione della viabilità, alla creazione di apprestamenti e opere per l'approvvigionamento idrico e per altri allacciamenti tecnologici e viari, per la sistemazione della sentieristica, la cartellonistica e la realizzazione di aree di sosta;
- opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento e restauro conservativo di edifici esistenti, purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti all'Agenzia del territorio. Si precisa che la volumetria dell'edificio deve essere definibile. Pertanto, nel caso di edifici diroccati, gli stessi devono conservare i muri perimetrali, permettendo così di stimare la volumetria dell'edificio basandosi sulla tipologia edilizia, sulla normativa e sulle consuetudini locali. Se la struttura non conserva i muri perimetrali o li conserva in minima parte deve essere considerata "rudere"; la

sua ricostruzione costituisce sempre "nuova costruzione", e come tale non compatibile con le disposizioni dettate del presente regolamento.

- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- viabilità poderale o interpoderale;
- interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;
- piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);
- realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi".

In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione), affinché la stessa non determini compromissioni dei valori naturalistico-ambientali o diminuzione della stabilità idrogeologica dei luoghi.

Art. 22 – Boschi non trasformabili

Gli interventi di trasformazione di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008, non sono consentiti nei boschi:

- ricompresi nelle aree ricadenti in "Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico" (importanza naturalistica);
- ricomprese all'interno delle aree di classe di fattibilità 4 in accordo con le indicazioni riportate nelle carte e nelle norme di fattibilità geologica degli strumenti urbanistici comunali;
- percorsi da incendi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici.

Nei boschi non trasformabili sono comunque autorizzabili le trasformazioni speciali di cui all'art. 21, se si dimostra l'impossibilità o l'irrazionalità di realizzarle altrove.

Art. 23 – Autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi

Per ogni bosco da trasformare deve essere rilasciata specifica autorizzazione secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. Il P.I.F. in funzione della tipologia di opera da realizzare attribuisce un diverso "rapporto di compensazione", come schematizzato nella tabella di cui allegato 1.

In ogni caso, per le trasformazioni previste di natura urbanistica, le cui aree cartografate sono già state individuate nel tessuto urbano consolidato o in prossimità di esso, il rapporto di compensazione è sempre pari a 1.

Art. 24 – Obbligo di compensazione

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è pari a 100 mq.

La predetta soglia è elevata a 500 mq nel caso di:

- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e ricompresi in aree con destinazione urbanistica "E" (agricola-forestale) di cui alla famosa legge 765/1967.

La soglia è elevata a 2.000 mq nel caso di:

- opere pubbliche;
- viabilità agro-silvo-pastorale.

Art. 25 - Trasformazioni senza obbligo di compensazione

- Sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- Interventi di trasformazione presentati da aziende agricole finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in boschi di cui all'art. 20, da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, piccoli frutti,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. olivo, vite, frutteti non specializzati;) o all'allevamento estensivo; l'esonero totale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 30 anni e a patto che il bosco trasformato non abbia già goduto di finanziamenti (interventi compensativi compresi) per il miglioramento forestale;
- Il recupero o la realizzazione di sentieristica a servizio di maggenghi e/o alpeggi,
- Interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- Opere espressamente realizzate per funzione antincendio previste dagli eventuali piani AIB o autorizzate dalla Comunità Montana;
- Sentieri ed itinerari alpini che rispettino la larghezza massima prevista dalla D.G.R. 7/14016/2003 (1,20 m.)

L'esonero totale dai costi di compensazione può avvenire solo in caso di autorizzazione regolarmente rilasciata in base alla normativa vigente e al PIF e non nei casi di abusivismo o di interventi autorizzati in sanatoria.

Art. 26 - Trasformazioni con obblighi di minima entità

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.

Sono soggette ad una riduzione del costo di compensazione i seguenti interventi:

- interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna selvatica (riduzione 50%);
- interventi di realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP (riduzione 90%);
- altre trasformazioni di cui all'art. 20; l'esonero dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 20 anni e a patto che il bosco trasformato non abbia già goduto di finanziamenti (interventi compensativi compresi) per il miglioramento forestale (riduzione 75%).

L'esonero parziale dai costi di compensazione può avvenire solo in caso di autorizzazione regolarmente rilasciata in base alla normativa vigente e al PIF e non nei casi di abusivismo o di interventi autorizzati in sanatoria.

Art. 27 – Costo degli interventi compensativi

Il costo totale di compensazione è dato dal prodotto della superficie boscata trasformata, espressa in mq, per il valore unitario a mq del costo di compensazione, raggugliato al rapporto di compensazione, così come determinato dalla tabella di cui all'allegato 1.

Il valore unitario espresso in € per mq del costo di compensazione è dato dalla somma del costo del soprassuolo, definito dalle disposizioni che regolano la materia forestale e del costo del terreno, definito annualmente dalla commissione provinciale per gli espropri in funzione della zona agraria e dell'uso del suolo, secondo i dettati del punto 5.2 della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Art. 28 – Limite massimo di superficie boscata trasformabile

In riferimento al comma 4 dell'art.43 della l.r.31/2008, il PIF, tenuto conto dei caratteri dei luoghi, delle tipologie forestali rilevate e delle dinamiche infrastrutturali e insediative presenti sul territorio, lette anche in riferimento alle autorizzazioni rilasciate negli scorsi anni, definisce in 750 ha il tetto massimo delle trasformazioni concedibili durante il periodo di validità del PIF, corrispondenti ad una valore medio annuo di 50 ha, distinti come indicato nella tabella di seguito:

Comune	Trasformazione ordinaria di natura urbanistica prevista dal PIF (ha)	Trasformazioni ordinarie a finalità agricola, naturalistica e paesistica (ha)	Totale
Sondalo	26,0126	117,1092	143,1218
Valdisotto	23,0529	106,4862	129,5391
Bormio	11,8441	17,6835	29,5276
Valdidentro	16,0979	202,6145	218,7124
Valfurva	7,5051	123,5277	131,0329
Livigno	7,3369	90,7294	98,0662
Totale	91,8496	658,1504	750,0000

Art. 29 – Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua nella Tav. 15b "Carta degli interventi compensativi" le aree prioritarie e idonee alla realizzazione degli interventi compensativi a seguito della trasformazione del bosco (albo delle opportunità di compensazione).

Art. 30 – Interventi compensativi

L'art. 43 comma 3 della l.r. 31/2008 dispone che le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedano interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

- le sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- interventi di manutenzione straordinaria a carico della viabilità agro – silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Agro Silvo Pastorale;
- interventi di miglioramento previsti dai piani di assestamento;
- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Sono realizzabili esclusivamente i lavori esplicitamente previsti dal presente PIF, nelle aree indicate in tavola 15b, fatto salvo gli interventi di gestione delle vegetazione boscata del reticolo idrografico minore, trattandosi normalmente di interventi utili, semplici, alla portata di tutte le imprese e di molti cittadini e realizzabili quasi ovunque.

Art. 31 – Albo delle opportunità di compensazione

La Tav. 15b “Carta degli interventi compensativi” rende conto dei luoghi idonei alla realizzazione degli interventi compensativi di tipo areale.

Tra questi, la Comunità Montana privilegerà gli interventi proposti da soggetti pubblici e coerenti con le indicazioni del PIF e dei PAF.

Art. 32 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali

Per le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 33 – Monetizzazione e cauzione

La monetizzazione dei costi dovuti per la realizzazione degli interventi compensativi è consentita, previo assenso dei competenti Uffici, secondo le modalità stabilite al riguardo dalle vigenti disposizioni normative.

In caso contrario, il richiedente dovrà eseguire gli interventi compensativi previa approvazione del relativo progetto e stipula di una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione degli interventi come da disposizioni normative vigenti.

TITOLO 4 - Rapporti con le disposizioni normative in materia di trasformazione del bosco e interventi compensativi

Art. 34 – Richiamo alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti si rimanda alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

Art. 35 – Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali nei boschi esplicitamente delimitati nelle Tavole 14 (Azioni di Piano) secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in particolare nei modelli selvicolturali;
- gli "interventi compensativi" indicati nel precedente articolo 30; per quanto riguarda gli interventi di miglioramento boschivo, secondo i modelli selvicolturali e solo nelle aree indicate in Tavola 14, fatto salvo gli interventi di gestione delle vegetazione boscata del reticolo idrografico minore;
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Castagneti" nelle tavola 2 "Tipi forestali";
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dalla Tavola 16 "carta della viabilità agrosilvopastorale" (VASP);
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previste dai piani dei siti natura 2000;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

2. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale, salvo autorizzazione regionale;
- gli imboschimenti, ossia la creazione di nuovi boschi su terreni precedentemente non boscati;
- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a fini urbanistici, viari o sportivi in tavola 15a, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola 9 dei dissesti.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

TITOLO 5 – Disposizioni per interventi in Siti Natura 2000

Art. 36 – Disposizioni particolari per interventi in Siti Natura 2000

Per gli interventi nei Siti Natura 2000, si tenga conto delle seguenti disposizioni:

1. Si evitino interventi a carico della viabilità o trasformazioni del bosco di notevole entità o estensione (come il recupero di terreni agricoli o la realizzazione di nuove strade) nel periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 luglio valutando per ogni singolo caso di concerto con l'Ente gestore.
2. Nelle trasformazioni per finalità agricola o ambientale si proceda allargando gli spazi già esistenti e intervenendo prioritariamente sulle superfici boscate di recente formazione lasciando comunque una fascia di bosco di rispetto che colleghi i diversi ecosistemi.
3. In sede di progettazione di interventi di taglio e trasformazione del bosco si tenga conto dei contenuti della D.G.R. X/5928 del 30 ottobre 2016 "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i."
4. In sede di progettazione di interventi di trasformazione del bosco si considerino le specifiche definizioni previste dalla D.G.R. X/5928 del 30 ottobre 2016 "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i."
5. Si sottopongano gli interventi di taglio e trasformazione del bosco a un'opportuna Valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore in fase di progettazione. Per gli interventi di significativa entità si approfondiscano eventuali situazioni sito specifiche collegate a periodo di lavorazione/stagionalità, caratterizzazione degli habitat/ecosistemi, analisi degli impatti/perturbazioni/interferenze ponendo particolare attenzione a possibili eventuali effetti cumulativi dovuti a trasformazioni per finalità diverse.
6. Le localizzazioni degli interventi inerenti le trasformazioni speciali, in quanto non preventivamente individuabili, siano determinate di volta in volta di concerto con l'Ente gestore.
7. Oltre agli interventi compensativi previsti ed indicati all'art. 30 del Regolamento di attuazione, si considerino di volta in volta ulteriori azioni e misure che l'Ente gestore può richiedere come "misure integrative" nel caso di situazioni sito specifiche e legate a significativi impatti/interferenze su habitat/ecosistemi. Si sottopongano inoltre gli interventi compensativi a Valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore dei siti Natura 2000 interessati.
8. Nelle aree di presenza di avifauna protetta, si riduca la stagione silvana in base ai periodi di nidificazione delle specie presenti. Allo scopo, si valuti ogni singolo caso di concerto con l'Ente gestore in fase di Valutazione di incidenza.
9. Nell'ambito degli interventi selvicolturali e di conduzione del bosco, si salvaguardino a gruppi le piante cavitate da picchio nero e le piante ramosi e policormiche che garantiscano aree di rifugio per l'avifauna.
10. Nell'ambito degli interventi selvicolturali e di conduzione del bosco, si rilascino 10 alberi/ha da destinare all'invecchiamento indefinito fino a morte e successiva marcescenza. Per la scelta, si prediligano alberi medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle formazioni) e differenziati per specie nonché esemplari

particolarmente ramosi o con cavità. Si sostituiscano gli alberi morti senza abatterli o rimuoverli.

11. Il Piano VASP dovrà risultare coerente con i diversi piani di settore, ivi compresi i Piani di Assestamento Forestale. Tutti i progetti di nuova viabilità dovranno in ogni caso essere oggetto di opportuna Valutazione di incidenza, valutandone contestualmente l'effettiva necessità.
12. In tutti gli habitat 9420 (Foreste alpine di Larice e Pino cembro), anche qualora ricompresi in boschi non specificatamente classificati a "Destinazione naturalistica", in fase di progettazione di interventi si dovrà tener conto della loro particolare vocazione verso questa attitudine.
13. Si concordino preventivamente con l'ente gestore del sito ZSC IT2040003 gli interventi ricadenti nell'area destinata a trasformazioni agricole/naturalistiche/ambientali che interessa gli habitat 9420, 4060 e 6430.
14. Gli eventuali interventi di trasformazione che interessino porzioni di bosco identificabili come habitat di Rete Natura 2000 esterni a siti, siano sottoposti a Valutazione di Incidenza.

II – PARTE GENERALE - Norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF

Per quanto riguarda le Norme di gestione silvo-pastorale si rimanda al Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n.5, del quale si riporta un indice dei principali argomenti trattati.

Fanno eccezione gli articoli per cui sono state proposte delle deroghe (Articoli 20-39-76), approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3572 del 14/05/2015. Tali articoli vengono riportati con le relative modifiche.

TITOLO 1 – Generalità

Capo 1) Disposizioni generali

TITOLO 2 – Procedure

Capo 1) Istanza

Capo 2) Allegati tecnici all'istanza

Capo 3) Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

TITOLO 3 - Gestione dei boschi

Capo 1) Norme comuni a tutti i boschi

Art. 20) Disposizioni generali sulle attività selvicolturali

Indicazioni DGR n. X/3572 del 14/05/2015

Dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente comma 4 quater:

4 quater) gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) Interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
- b) Interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art.14;
- c) Utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art.14, comma 2;
- d) Interventi di cui all'art.20, comma 4 bis;
- e) Utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
- f) Interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- g) Interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
- h) Autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art.8 o dell'art.27 c.2 bis.

A seguito delle suddette modifiche, l'art. 20 viene così riformulato:

**Art. 20
(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)**

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.
2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:
 - a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
 - b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
 - c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).
3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:
 - a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
 - b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
 - c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
 - d) enti pubblici.
- 4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:
 - a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
 - b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.
- 4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.
- 4 quater) gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:
 - a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
 - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art.14;
 - c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art.14, comma 2;
 - d) interventi di cui all'art.20, comma 4 bis;
 - e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
 - f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
 - g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
 - h) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art.8 o dell'art.27 c.2 bis.

Capo 2) Selvicoltura

Art. 39) Norme per gli interventi in fustaia

Indicazioni DGR n. X/3572 del 14/05/2015

Al comma 4 dopo le parole *"Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato con modalità a strisce"* è aggiunto il seguente testo: *"o con aree circolari"*.

Al comma 5 il seguente testo: *"l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso"* è abrogato.

Al comma 5, dopo la lettera l) è aggiunto il seguente testo: *"m) lariceti pascolati, ossia pascoli arborati"*.

Al comma 6, le seguenti parole: *"Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri"*; sono sostituite con le parole: *"Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a ottante per cento, a condizione che ciascuna tagliata si trovi ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. La superficie di ciascuna tagliata non può eccedere quella indicata al comma 7."*

Al comma 7 dopo le parole *"Il taglio a raso a strisce"* è aggiunto il seguente testo: *"o con aree circolari"*.

Al comma 7, alla lettera b) il testo *"duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale"* è sostituito dal seguente testo: *"tremila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, peccete non identificabili come peccete di sostituzione, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale"*.

A seguito delle suddette modifiche, l'art. 39 viene così riformulato:

Art. 39 (Norme per gli interventi in fustaia)

1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.
2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.
3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.

4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce o con aree circolari, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.
5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:
 - a) carpineti;
 - b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;
 - c) querceto carpineti;
 - d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;
 - e) alneti, ossia formazioni di ontani;
 - f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
 - g) faggete;
 - h) betuleti;
 - i) mughete;
 - j) piceo-faggeti;
 - k) abieteti;
 - l) ~~peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso;~~
 - m) lariceti pascolati, ossia pascoli arborati.
6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a ottante per cento, a condizione che ciascuna tagliata si trovi ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. La superficie di ciascuna tagliata non può eccedere quella indicata al comma 7. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.
7. Il taglio a raso a strisce o con aree circolari non può superare le superfici di seguito indicate:
 - a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
 - b) tremila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, peccete non identificabili come peccete di sostituzione, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.

- Capo 3) Rimboschimenti e imboschimenti
- Capo 4) Difesa fitosanitaria e dagli incendi
- Capo 5) Pascolo in bosco
- Capo 6) Gestione dei boschi di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie
- Capo 7) Altri vincoli

TITOLO 4 - Gestione dei terreni non boscati sottoposti al vincolo idrogeologico

- Capo 1) Gestione della vegetazione
- Capo 2) Terreni agrari
- Capo 3) Pascolo in aree non boschive

TITOLO 5 - Infrastrutture forestali e altre opere che interessano l'ecosistema forestale

- Capo 1) Viabilità agro-silvo-pastorale
- Capo 2) Sistemi aerei di esbosco aerei
- Capo 3) Altre norme

Art. 76) Infrastrutture forestali temporanee e sentieri

Indicazioni DGR n. X/3572 del 14/05/2015

Al comma 1, lettera c), la parola "cento" è sostituita dalla parola "duecento".

A seguito delle suddette modifiche, l'art. 76 viene così riformulato:

Art. 76 (Infrastrutture forestali temporanee e sentieri)

1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:
 - a) avere durata massima di ventiquattro mesi;
 - b) avere fondo naturale;
 - c) comportare movimenti di terra non superiori a duecento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito.

La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.
2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:
 - a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;
 - b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
 - c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;

- d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
 - e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
 - f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
 - g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.
3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:
- a) inerbimento delle superfici nude;
 - b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
 - c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
 - d) realizzazione di rinnovazione artificiale.
4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:
- a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
 - b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
 - c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
 - d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.
- 4 bis. La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4.

Allegato 1 – Indici per la determinazione del rapporto di compensazione

Gli indici di compensazione da applicare in caso di trasformazione del bosco sono stati determinati in funzione del tipo di soprassuolo forestale oggetto di intervento. L'assegnazione dell'indice è stata fatta sulla base della valenza e della diffusione sul territorio di ciascuna "categoria forestale".

Categoria forestale		Indice di compensazione
Classe A	Alneti (affermati)	3
	Castagneti	
	Lariceti, Larici-Cembrete e Cembrete	
Classe B	Aceri-frassineti ed Aceri-Tiglieti (affermati)	2
	Mughete	
	Querceti	
	Formazioni particolari (Formazioni di maggiociondolo alpino, Saliceto di greto, Saliceto di ripa)	
Classe C	Peccete	1,5
	Pinete di pino silvestre	
Classe D	Formazioni antropogene	1
	Formazioni preforestali	
	Formazioni particolari (Formazioni di Pioppo tremulo)	
	Betuleti e Corileti	
	Aceri-frassineti ed Aceri-Tiglieti (neoformazioni)	
	Alneti (neoformazioni)	